

il ruolo delle amministrazioni marittime ed infine un regolamento sul disarmo anticipato delle petroliere monoscafo. Il pacchetto «Erika 2»<sup>(2)</sup> contiene invece una proposta di direttiva relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo, una proposta di regolamento relativo all'istituzione di un fondo europeo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi ed una proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 95/64/CE<sup>(3)</sup> del Consiglio, la Commissione raccoglie sistematicamente presso gli Stati membri i dati relativi al peso e alla natura delle merci trasportate da e verso i porti comunitari. Non sempre, tuttavia, i dati acquisiti consentono di ottenere un quadro completo del trasporto di merci pericolose nel Mediterraneo. La Commissione finanzia altresì, nel quadro della cooperazione Euromed, un progetto destinato a migliorare la qualità delle rilevazioni statistiche relative alle merci trasportate via mare nel Mediterraneo.

In forza della direttiva 93/75/CEE<sup>(4)</sup> del Consiglio nota col nome di direttiva HAZMAT, le navi che trasportano merci pericolose che entrano o lasciano i porti comunitari sono tenute a comunicare alle autorità competenti degli Stati interessati la natura delle merci, la loro quantità e la loro collocazione a bordo. È attualmente in corso una discussione in seno alle istituzioni europee per estendere e rendere più efficace l'obbligo di notificazione<sup>(5)</sup>.

È inoltre allo studio la possibilità che tutte le navi che operano da e verso i porti comunitari abbiano l'obbligo di dotarsi di transponder per l'identificazione automatica (sistemi AIS) e di scatole nere per la registrazione dei dati di viaggio (apparecchi VDR).

La futura Agenzia europea per la sicurezza marittima<sup>(6)</sup> procederà ad una più accurata rilevazione, registrazione ed analisi dei dati relativi alla sicurezza marittima. L'Agenzia è in particolare incaricata di fornire informazioni obiettive, affidabili e comparabili affinché la Commissione e gli Stati membri possano adottare le necessarie misure per migliorare il livello della sicurezza marittima.

(1) COM(2000) 142 def.

(2) COM(2000) 802 def.

(3) Direttiva 95/46/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995 concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare — GU L 320 del 30.12.1995.

(4) Direttiva 93/75/CE del Consiglio, del 13 settembre 1993 relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti — GU L 247 del 5.10.1993. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione — GU L 276 del 13.10.1998.

(5) COM(2000) 802 def. — 2000/0325 (COD).

(6) COM(2000) 802 — 2000/0327 (COD).

(2002/C 40 E/124)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1855/01**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(27 giugno 2001)

Oggetto: Premi carne bovina (Germania)

Contestualmente alla ristrutturazione delle organizzazioni di mercato della carne bovina, la Commissione si è pronunciata a favore di una più rigorosa applicazione del valore limite di 90 UBG per azienda e classe di età in sede di concessione dei premi speciali e ciò sia per attenuare l'incentivo alla produzione sia per stabilizzare il mercato della carne bovina. Il numero dei capi ammissibili al premio speciale viene determinato in funzione della densità di carico delle unità di bestiame grosso all'ettaro.

Ciò premesso potrebbe la Commissione far sapere,

- se, in futuro, intende introdurre il valore limite di 90 UBG quale requisito per tutte le sovvenzioni dirette;
- quante aziende tedesche superano attualmente detto limite;

- quante aziende tedesche si collocano attualmente al di sotto di detto limite;
- quali incidenze /risparmi risulterebbero in termini assoluti e/o percentuali per il bilancio globale del settore della carne bovina;
- se riflette sull'opportunità di introdurre un siffatto massimale in sede di erogazione di premi per il settore della carne bovina nonché per altri settori comparabili?

(2002/C 40 E/125)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1856/01****di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione***(27 giugno 2001)**Oggetto:* Premi carne bovina (Italia)

Contestualmente alla ristrutturazione delle organizzazioni di mercato della carne bovina, la Commissione si è pronunciata a favore di una più rigorosa applicazione del valore limite di 90 UBG per azienda e classe di età in sede di concessione dei premi speciali e ciò sia per attenuare l'incentivo alla produzione sia per stabilizzare il mercato della carne bovina. Il numero dei capi ammissibili al premio speciale viene determinato in funzione della densità di carico delle unità di bestiame grosso all'ettaro.

Ciò premesso potrebbe la Commissione far sapere,

- se, in futuro, intende introdurre il valore limite di 9+0 UBG quale requisito per tutte le sovvenzioni dirette;
- quante aziende italiane superano attualmente detto limite;
- quante aziende italiane si collocano attualmente al di sotto di detto limite;
- quali incidenze/risparmi risulterebbero in termini assoluti e/o percentuali per il bilancio globale del settore della carne bovina;
- se riflette sull'opportunità di introdurre un siffatto massimale in sede di erogazione di premi per il settore della carne bovina nonché per altri settori comparabili?

(2002/C 40 E/126)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1857/01****di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione***(27 giugno 2001)**Oggetto:* Premi carne bovina (Paesi bassi)

Contestualmente alla ristrutturazione delle organizzazioni di mercato della carne bovina, la Commissione si è pronunciata a favore di una più rigorosa applicazione del valore limite di 90 UBG per azienda e classe di età in sede di concessione dei premi speciali e ciò sia per attenuare l'incentivo alla produzione sia per stabilizzare il mercato della carne bovina. Il numero dei capi ammissibili al premio speciale viene determinato in funzione della densità di carico delle unità di bestiame grosso all'ettaro.

Ciò premesso potrebbe la Commissione far sapere,

- se, in futuro, intende introdurre il valore limite di 90 UBG quale requisito per tutte le sovvenzioni dirette;
- quante aziende olandesi superano attualmente detto limite;
- quante aziende olandesi si collocano attualmente al di sotto di detto limite;
- quali incidenze/risparmi risulterebbero in termini assoluti e/o percentuali per il bilancio globale del settore della carne bovina;
- si riflette sull'opportunità di introdurre un siffatto massimale in sede di erogazione di premi per il settore della carne bovina nonché per altri settori comparabili?